

**Circolare n.:** 02  
**Data:** 26/01/2012  
**Area tematica:**  
**Oggetto:** ACCORDO STATO-REGIONI FORMAZIONE DATORE DI LAVORO/RSPP, LAVORATORI, DIRIGENTI, PREPOSTI  
APPROVATO ED ENTRATO IN VIGORE IL TESTO DELL'ACCORDO STATO REGIONI (PUBBLICATO IN G.U. N. 8 DELL'11 GENNAIO 2012)

**Descrizione:**

La presente per comunicare che sono **entrati in vigore il 12 gennaio 2012** pubblicati sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012, gli accordi per la formazione dei DIRIGENTI, PREPOSTI, LAVORATORI (art. 37 commi 2 e 7 D.L.vo 81/08) e Datori di Lavoro/RSPP (art. 34 D.L.vo 81/08) che la Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 aveva approvato.

**Unicamente per questa fase "transitoria" l'adeguamento è previsto entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore, da oggi.**

In sintesi gli accordi prevedono:

**DATORI DI LAVORO/RSPP**

Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo corsi di formazione ed aggiornamenti quinquennali obbligatori.

Sia i corsi che gli aggiornamenti quinquennali sono articolati su tre differenti livelli di rischio: basso, medio ed alto (individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell'azienda).

**Corsi:**

rischio basso durata minima di 16 ore;  
rischio medio 32 ore;  
rischio alto 48 ore.

**Aggiornamenti:**

rischio basso durata minima di 8 ore;  
rischio medio 12 ore;  
rischio alto 16 ore.

Non sono tenuti a frequentare i corsi i Datori di lavoro che hanno già svolto una formazione conforme a quanto previsto dal D.M. 16/01/97, oppure che abbiano svolto una formazione conforme con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006. In questo secondo caso, l'esonero è ammesso se esiste corrispondenza tra il settore Ateco per cui si è svolta la formazione di RSPP e quello in cui si esplica l'attività di datore di lavoro.

**E' fatto obbligo per tutti di frequentare gli aggiornamenti quinquennali.**



## LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

Per quanto riguarda lavoratori, dirigenti e preposti è prevista formazione obbligatoria e aggiornamento quinquennale. Così articolati:

### LAVORATORI

La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza).

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:

Rischio basso: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica: TOTALE 8 ore

Rischio medio: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica: TOTALE 12 ore

Rischio alto: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica: TOTALE 16 ore

### Condizioni particolari

I lavoratori di aziende, a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

### FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO

La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve **comprendere quella per i lavoratori**, così come prevista ai punti precedenti e **deve essere integrata da una formazione particolare**, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La durata minima del modulo integrativo per preposti è di 8 ore

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui sopra, **non sono tenuti** a frequentare i corsi di formazione di i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.

L'obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.

In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

### DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 **sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori**.

La durata minima del modulo per dirigenti è di 16 ore



## AGGIORNAMENTO

Per i lavoratori, dirigenti e preposti è previsto un aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui sopra, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro devono programmare corsi di formazione di cui sopra per i lavoratori, i dirigenti e i preposti in modo che i medesimi corsi vengano **conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo.**

Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, il relativo percorso formativo deve essere completato **entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione.**

In caso di nuova apertura di attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve ottemperare al corso di formazione **entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio della propria attività.**

---

### Riferimenti normativi:

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

---

### Chiarimenti ed approfondimenti:

Rosita De Fino  
Colombo Enza

0332 810705  
347 6461599

